



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

La fattispecie sottoposta all'Arbitro riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione di quote di stipendio, stipulato in data 22/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 30/10/2018.

Con nota di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge assistito da legale all'Arbitro per ottenere dalla convenuta il rimborso delle commissioni non maturate per totali euro 2.991,02, oltre interessi.

Deduce che nel caso di specie il costo di intermediazione avrebbe natura recurring per l'opacità della relativa clausola contrattuale. In via subordinata chiede di "quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi up front".

L'intermediario, nell'opporci alle pretese della cliente, chiede:

in via principale:

rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione (aventi natura up front) e di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dall'intermediario, pari ad € 49,91;

rigettare la richiesta di restituzione della commissione di intermediazione in quanto l'intermediario ha conferito al mediatore la procura per la sottoscrizione dei contratti relativi ai prodotti finanziari esclusivamente per facilitare il loro collocamento senza che tale rappresentanza possa in alcun modo compromettere l'indipendenza del mediatore;



peraltro al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento;

rigettare la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria aventi natura up front;

in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 17,67, rifiutato dal ricorrente;

in via di ulteriore subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 49,91.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto di quote di stipendio.

La parte chiede altresì la corresponsione degli interessi legali.

Il ricorrente ha prodotto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul



conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Nello specifico Il ricorrente chiede la restituzione pro quota delle spese di istruttoria, della commissione di attivazione, della commissione di gestione e dei costi di intermediazione.

Sul punto, si rileva che, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi, le voci “spese di istruttoria”, “commissione di attivazione” e “costi di intermediazione” hanno natura up front. Non sfugge al Collegio che nel caso di specie è intervenuto un mediatore creditizio in passato oggetto di diversa valutazione tuttavia, in base ai più recenti orientamenti divisi dai Collegi territoriali, questa voce di costo va qualificata up front e dunque retrocedibile in base “alla curva degli interessi”.

La voce “commissione di gestione” ha natura recurring.

Posto che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo datato 30/10/2018, reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutiva per le seguenti voci di costo “istantanee” alla luce degli orientamenti unanimi dei Collegi; euro 174,15 per spese di istruttoria; euro 219,43 per commissioni di attivazione; euro 1.521,35 per commissioni di intermediazione (quanto a quest’ultima voce di costo, il Collegio osserva, che la retrocessione discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi); importi calcolati “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 5,40%, con percentuale di calcolo pari al 38,70%.

Quanto al rimborso relativo alle commissioni di gestione, l’intermediario specifica che, da un esame del piano di ammortamento allegato alle controdeduzioni, si evince agevolmente che l’importo che rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell’ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l’adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

Anche alla luce delle recenti e condivise posizioni dei Collegi ABF il Collegio reputa “valido” il diverso criterio contrattuale previsto per la restituzione delle commissioni di gestione e quindi il rimborso avvenuto in sede di conteggio è da ritenersi soddisfacente, in conformità a quanto ab initio convenuto tra le parti, per cui nulla a tale titolo è ancora dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.914,93, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO